



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Emanato con D.R. n. 2403 – 2005 del 09/08/2005 - Prot n. 26995
Modificato con D. R. n. 2670 -2007 del 20/09/2007 - Prot n. 35058
Modificato con D.R. n. 656 – 2009 del 18/03/2009 – Prot. n. 11291
Modificato con D.R. n. 48 – 2009 del 28/05/2009
Riformulato con D.R. n. 1009 - 2013 del 05/07/2013 – Prot. n. 24172
Modificato con D.R. n. 1272 – 2013 del 17/09/2013 – Prot. n. 30839
Modificato con D.R. n. 128 – 2017 del 24/03/2017 – Prot. n. 10133
Modificato con D.R. n. 812/2019 del 01/08/2019 – Prot. n. 33945
Modificato con D.R. n. 1290/2019 del 03/12/2019 – Prot. n. 70356
Riformulato con D.R. n. 787/2022 del 01/06/2022 – Prot. n. 57615
Modificato con D.R. n. 597 del 01/06/2023 - Prot. N. 53337

“Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca”

Indice

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Consorzi e convenzioni
- Art. 3 - Dottorato industriale
- Art. 4 - Requisiti di idoneità
- Art. 5 - Assicurazione della qualità e valutazione interna
- Art. 6 - Organi del corso
- Art. 7 - Durata dei corsi di dottorato e modalità di accesso
- Art. 8 - Prove di ammissione
- Art. 9 - Commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione ai corsi
- Art. 10 - Graduatorie di merito
- Art. 11 - Frequenza congiunta con scuola di specializzazione medica
- Art. 12 - Borse di studio
- Art. 13 - Tasse e contributi
- Art. 14 - Ammissioni in soprannumero
- Art. 15 - Diritti e doveri dei dottorandi
- Art. 16 - Internazionalizzazione
- Art. 17 - Dottorati di ricerca in co-tutela
- Art. 18 - Certificazione di Dottorato Europeo
- Art. 19 - Conseguimento del titolo di Dottore o di Dottoressa di Ricerca
- Art. 20 - Commissione giudicatrice per l'esame finale
- Art. 21 – Norme finali
- Art. 22 - Entrata in vigore

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi dell'Aquila in attuazione dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e nel rispetto del regolamento ministeriale attuativo D.M. 14 dicembre 2021 n. 226.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

L'Università degli Studi dell'Aquila promuove i corsi di Dottorato di Ricerca quali strumenti essenziali di perfezionamento e diffusione delle metodologie di ricerca e quali sedi privilegiate di apprendimento, elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze.

La gestione dei Dottorati di Ricerca è affidata in via esclusiva ai Dipartimenti.

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. Presso l'Università degli Studi dell'Aquila, i corsi di Dottorato di Ricerca sono istituiti annualmente con decreto del Rettore su proposta dei Dipartimenti, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico. Il Nucleo di valutazione svolge attività di controllo diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi ai fini dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR.

2. Il decreto istitutivo indicherà per ciascun corso di dottorato:

- a. la denominazione del corso di Dottorato;
- b. il Dipartimento sede del Dottorato;
- c. la denominazione dei curricula se previsti (massimo 5);
- d. il numero dei posti;
- e. la durata del corso (pari a tre anni);
- f. l'ammontare delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
- g. i criteri e le modalità per l'esonero dalle tasse e dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
- h. il numero delle borse di studio ed il loro ammontare;
- i. le modalità di svolgimento del concorso.

3. Le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo dell'Aquila, formulate dai Dipartimenti e approvate dai relativi Consigli, dovranno essere sottoposte al Rettore entro il 31 Gennaio di ciascun anno e dovranno indicare:

- a. il Dipartimento sede del Dottorato;
- b. la precisa denominazione del corso;
- c. la denominazione dei curricula (massimo 5);
- d. le tematiche scientifiche con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- e. le strutture scientifiche dell'Università dell'Aquila concorrenti ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario;
- f. le eventuali sedi universitarie consorziate e/o convenzionate ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario;
- g. gli eventuali Enti di ricerca pubblici o privati convenzionati e/o consorziati ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo;
- h. i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, con cui si è instaurato un documentato rapporto di collaborazione, al fine di consentire ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorativa; è possibile che per tali finalità le collaborazioni avvengano anche dopo l'istituzione del dottorato;
- i. gli obiettivi formativi e i programmi di studio dell'intero corso, con la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
- j. la durata del corso, pari a tre anni;
- k. il numero massimo di posti sostenibili in relazione alle risorse strutturali e umane a disposizione;
- l. la proposta del numero dei posti da mettere a bando;
- m. il nominativo e la qualifica del Coordinatore e dei componenti del Collegio dei Docenti, di cui all'art. 6;
- n. le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento del dottorato e di quelle in corso di acquisizione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Alla proposta di istituzione e/o di rinnovo, dovrà essere allegata l'attestazione da parte del Coordinatore o della Coordinatrice della verifica del possesso dei requisiti dei componenti il Collegio dei Docenti, basata sulle informazioni contenute nella piattaforma IRIS di Ateneo e, ove la piattaforma non sia aggiornata, sulle autocertificazioni prodotte dai componenti stessi:

- per i professori e le professoresse, il possesso di una qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- per i ricercatori e le ricercatrici, il possesso di una qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alle funzioni di docente di seconda fascia, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Il Consiglio di Dipartimento, in caso di pluralità di richieste, indica l'ordine di priorità.

4. Si procederà all'attivazione di ciascun corso di dottorato solo in presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.

ART. 2 - CONSORZI E CONVENZIONI

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università degli Studi dell'Aquila può richiedere l'accreditamento dei corsi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) con università italiane o estere;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

2. Per i dottorati istituiti mediante convenzioni o consorzi con i soggetti di cui al punto a) e al punto c) è possibile rilasciare un titolo finale multiplo o congiunto.

3. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto.

4. Nel caso di consorzio o convenzione tra due soggetti, ciascuno deve assicurare il finanziamento di almeno due borse di studio. Ove i soggetti siano più di due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate e i consorzi sono costituiti entro il 31 marzo e comunque prima della richiesta di accreditamento del corso di dottorato.

ART. 3 – DOTTORATO INDUSTRIALE

1. L'Università dell'Aquila, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale", anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, italiane o estere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale possono:

- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
- b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

ART. 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ

Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

a) la presenza di un Collegio dei Docenti composto da almeno dodici componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo in servizio presso Università o presso enti pubblici di ricerca e da ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 in servizio presso Università. Nel caso di dottorati attivati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, il Collegio può essere formato, fino alla metà dei componenti, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti stessi, o posizioni equivalenti negli enti stranieri.

Possono far parte del Collegio dei Docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, anche esperti, pur non appartenenti a Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica e professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato, adeguatamente attestata dal Collegio dei Docenti;

b) per la partecipazione al Collegio dei Docenti i professori devono essere in possesso della qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa in materia; i ricercatori devono essere in possesso della qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente alle borse di dottorato;

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno dell'attività dei dottorandi;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare, interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

della valorizzazione e della disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

g) la previsione di attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;

h) l'adozione di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

ART. 5 – ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E VALUTAZIONE INTERNA

1. Il Presidio della Qualità emette e aggiorna periodicamente le linee guida per la progettazione e per la gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

2. Il Nucleo di Valutazione svolge l'attività di controllo relativa alla permanenza dei requisiti anche ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione periodica da parte dell'ANVUR.

ART. 6 – ORGANI DEL CORSO

1. Sono organi del corso il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato.

La composizione del Collegio dei Docenti e i relativi requisiti di partecipazione sono disciplinati dall'art. 4 del presente regolamento.

Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale.

È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento e ai corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226.

Partecipano, inoltre, al Collegio dei Docenti, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, due rappresentanti degli iscritti ai relativi corsi, eletti da e fra tutti i medesimi. I suddetti rappresentanti durano in carica due anni e non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

3. In fase di accreditamento dei corsi di Dottorato di Ricerca, la composizione del Collegio dei Docenti è proposta dal Collegio dei Docenti in carica ed è approvata dal Consiglio di Dipartimento.

In caso di subentro/sostituzione di componenti dell'Organo, le domande di partecipazione, corredate di curriculum, sono approvate dal Consiglio di Dipartimento, previa acquisizione del parere del Collegio dei Docenti.

I docenti e ricercatori universitari dell'Ateneo, afferenti a un dipartimento diverso dalla sede del Dottorato di Ricerca, devono essere autorizzati dal Dipartimento di appartenenza.

Nel caso di docenti e ricercatori in ruolo o in servizio presso altri Atenei e Enti pubblici di ricerca è necessario il nulla osta della struttura/ente di appartenenza.

4. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore o dalla Coordinatrice che:

a. è eletto dal Collegio dei Docenti tra i componenti del Collegio medesimo a scrutinio segreto. La votazione è valida se partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto e per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti;

b. è scelto tra i professori di ruolo dell'Università dell'Aquila di prima fascia, a tempo pieno, o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di ruolo di seconda fascia, a tempo pieno;

c. la qualificazione scientifica è attestata dal possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di commissario ASN o, alternativamente, dal possesso di tutti e tre i valori soglia per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;

d. è nominato dal Rettore;

e. dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

f. può designare come Vicecoordinatore o Vicecoordinatrice un componente del Collegio che afferisce all'Università dell'Aquila che, oltre a coadiuvare nell'esercizio delle sue funzioni, opera in sua sostituzione in caso di sua assenza o impedimento;

g. può adottare con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità e urgenza, deliberazioni su materie che non rientrino già nei compiti eventualmente delegatigli dal Collegio dei Docenti;

h. assicura il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità, secondo le linee guida emesse dal Presidio della Qualità, eventualmente supportato da un gruppo di docenti appositamente nominati.

5. Il Coordinatore del corso di Dottorato fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede la riunione del Collegio dei Docenti ed organizza l'attività didattica ai fini dell'addestramento alla ricerca scientifica degli iscritti, secondo le linee generali e le indicazioni specifiche definite dal Collegio dei Docenti. In caso di temporaneo impedimento a svolgere le proprie funzioni, il Collegio, laddove non abbia provveduto a nominare il Vicecoordinatore o la Vicecoordinatrice, nomina tra i propri membri un sostituto o una sostituta scelto/a tra i docenti a tempo pieno, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma 4.

Il Coordinatore autorizza le richieste dei Dottorandi a svolgere periodi di studio o stage in Italia o all'estero per periodi singolarmente considerati inferiori a sei mesi.

6. Il Collegio dei Docenti definisce le linee scientifiche del corso, organizza nel dettaglio l'attività didattica, per il conseguimento del Dottorato di Ricerca, fissandone le modalità di svolgimento e tenendo conto delle disponibilità didattiche delle strutture interessate.

7. Il Collegio dei Docenti propone i nomi dei componenti la Commissione che dovrà esaminare i candidati al dottorato di ricerca ai fini dell'ammissione al medesimo e quelli della Commissione per il conferimento del titolo.

8. Il Collegio dei Docenti inoltre:

- decide in merito alle iniziative utili alla migliore attuazione del programma didattico e di ricerca;
- affida le attività seminariali e le ulteriori attività didattiche ai vari Docenti o "esperti" anche esterni al Dottorato, avendone accertato i requisiti e la disponibilità;
- approva i progetti di ricerca ed i piani di studio presentati dai singoli iscritti al corso;
- a partire dal XXXVIII ciclo, assegna a ciascun iscritto un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;
- autorizza gli iscritti a svolgere periodi di studio o stage in Italia o all'estero per periodi singolarmente considerati superiori a sei mesi presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il Dottorato di Ricerca;
- esamina la relazione di fine anno prodotta da ciascun dottorando, ed esprime - sulla base della predetta relazione, esposta anche oralmente, sotto forma di seminario, al Collegio dei Docenti, della frequenza all'attività didattica, del giudizio dei supervisori e dei co-supervisori - una valutazione sulla assiduità e sulla operosità dei singoli allievi deliberandone l'ammissione all'anno di corso successivo (o all'esame finale al termine del corso) ovvero proponendo al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di quegli iscritti che non abbiano conseguito un giudizio favorevole.

ART. 7 – DURATA DEI CORSI DI DOTTORATO E MODALITÀ DI ACCESSO

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2, lettera b e all'art. 11 del presente regolamento.

A partire dal XXXVIII ciclo, il Collegio dei Docenti può decidere la proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi per motivate esigenze scientifiche relative al progetto di ricerca assegnato a ciascun dottorando, assicurando, in tal caso, la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico dell'ateneo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Ai fini di cui sopra, il Collegio dei Docenti valuta l'obiettiva necessità di protrarre le attività di ricerca, esclusivamente per esigenze scientifiche e qualitative connesse al progetto, e formula la proposta di proroga da sottoporre agli Organi Accademici.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, approva la proroga della durata del corso e il relativo finanziamento per il periodo, non eccedente i dodici mesi, proposto dal Collegio dei Docenti.

2. L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca avviene mediante selezione pubblica indetta almeno una volta all'anno.

Il bando per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato per almeno trenta giorni all'Albo Ufficiale e sul sito dell'Università degli Studi dell'Aquila e pubblicizzato sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero.

Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Nel bando sono indicati il numero dei posti, delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario. Nel bando sono altresì indicati i posti senza borsa nel limite di un posto ogni tre con borsa di studio.

Possono inoltre essere indicati eventuali posti riservati:

- a. a candidati con titolo di studio conseguito all'estero, su posti con o senza borsa;
- b. a borsisti di Stati esteri;
- c. a studenti già selezionati nell'ambito di specifici programmi di mobilità internazionale a cui l'Ateneo partecipa.

Nel bando di concorso devono essere specificati i criteri di accesso, di valutazione dei titoli e delle prove. Per i posti riservati di cui alle lettere a e b il bando può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione. In tal caso la Commissione di concorso redigerà apposita graduatoria di merito. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione.

3. Ai corsi di dottorato possono accedere, senza limitazioni di età e cittadinanza:

- coloro che sono in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito in Italia secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999;
- coloro che sono in possesso di titolo conseguito presso università straniere. L'idoneità del titolo estero sarà accertata dalla commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi;
- coloro che conseguono il titolo entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso in caso di mancato conseguimento del titolo.

4. Coloro che sono già in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito nel territorio nazionale possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca solo su posti non coperti da borsa.

ART. 8 – PROVE DI AMMISSIONE

1. L'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca richiede la partecipazione a una selezione pubblica. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma informatica di Ateneo.

2. Per ciascun corso di Dottorato, la selezione dei candidati avviene attraverso la valutazione dei titoli, l'eventuale svolgimento di prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, ove previste dal bando, e lo svolgimento di un colloquio orale, in lingua italiana o in lingua inglese, secondo le modalità



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

indicate dal bando stesso. Il colloquio può prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. La Commissione di concorso, al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova stessa. L'elenco è affisso nel medesimo giorno presso l'aula del Dipartimento dove è stata svolta la prova ed è pubblicato sul sito del Dipartimento.

3. La valutazione dei titoli e il colloquio possono svolgersi con modalità telematica, con l'ausilio di strumenti informatici idonei a verificare l'identità del candidato.

ART. 9 - COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI

1. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca è designata dal Collegio dei Docenti e nominata dal Rettore con proprio decreto.

2. Nel rispetto della normativa sulla parità di genere, ed in particolare dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii, almeno un terzo della Commissione deve essere costituito da donne, salva comprovata impossibilità, da motivare all'atto della designazione. In ogni caso ogni genere deve essere rappresentato nella commissione per almeno un terzo dei componenti.

Non possono far parte della Commissione, ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale.

Inoltre, non possono far parte della Commissione i docenti che hanno rilasciato lettere di referenza ai candidati.

3. Le Commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca sono composte ognuna da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra professori e ricercatori universitari dei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso, anche facenti parte del Collegio dei Docenti.

4. Almeno un membro deve essere un professore di prima o di seconda fascia.

5. Ad essi possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria, nel caso di dottorati in convenzione con enti di ricerca pubblici e privati.

6. La commissione, all'atto dell'insediamento, nomina il Presidente e il Segretario. Di norma la presidenza della commissione è assunta dal professore di I fascia più anziano in ruolo e, a parità di ruolo, dal più anziano di età. In assenza di professori di I fascia, la presidenza è assunta dal professore di II fascia più anziano in ruolo e, a parità di ruolo, dal più anziano di età.

7. Al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei componenti delle Commissioni giudicatrici si provvede sull'apposita voce COAN del budget di Ateneo, nei limiti e secondo gli importi stabiliti dal Regolamento per le missioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 – GRADUATORIE DI MERITO

1. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati in ciascuna prova. A parità di merito prevale il candidato più giovane di età.

2. Per garantire l'idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa sarà pubblicata, per un periodo non inferiore a 30 giorni, all'Albo Ufficiale e sul sito dell'Università degli Studi dell'Aquila successivamente al controllo della regolarità degli atti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

3. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.

L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire all'Università dell'Aquila entro e non oltre 15 giorni, a partire dal giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il decreto di approvazione atti e nomina dei vincitori, insieme alla documentazione richiesta, indicata nel bando, pena decadenza del diritto stesso.

In corrispondenza di eventuali rinunce o di decadenza degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito. I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione entro e non oltre tre giorni dal giorno successivo alla data di ricevimento della nota di ammissione al corso inviata tramite e-mail. La documentazione richiesta dal bando dovrà pervenire entro e non oltre dieci giorni dal termine di cui sopra.

4. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

5. Il subentro dopo l'inizio del corso, a seguito di rinuncia da parte di uno degli iscritti, può essere consentito, su parere insindacabile del Collegio dei Docenti, entro e non oltre un mese dall'inizio del corso stesso. Il rinunciatario non potrà usufruire della mensilità di borsa.

6. I corsi di dottorato di ricerca hanno inizio il 1° giorno del mese di ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo, salvo eventuale posticipo al 1° giorno del mese di novembre a seguito del prolungamento delle procedure ministeriali di accreditamento. In tal caso i corsi termineranno il 31 ottobre dell'anno successivo.

ART. 11 – FREQUENZA CONGIUNTA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA

1. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione di area medica, che frequentano l'ultimo anno del corso di specializzazione, possono essere iscritti ad un corso di Dottorato dell'Ateneo qualora risultino vincitori del concorso di ammissione, alle seguenti condizioni:

- a) attestazione, da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione medica e da parte del Collegio dei Docenti, della compatibilità della frequenza congiunta, sulla base della distanza tra le sedi e della valutazione delle attività e dell'impegno previsti dalla Scuola di Specializzazione e dal Corso di Dottorato di Ricerca;
- b) non cumulabilità della borsa di Dottorato con gli emolumenti percepiti in relazione alle attività della Scuola di Specializzazione.

2. Lo specializzando può chiedere al Collegio dei Docenti la riduzione del corso di Dottorato, la cui durata non può comunque essere inferiore a due anni. L'eventuale accoglimento della domanda è disposto dal Collegio dei Docenti a seguito della valutazione della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale, sulla base dell'attestazione delle attività svolte presso la Scuola di Specializzazione, rilasciata dal Consiglio della Scuola medesima.

ART. 12 - BORSE DI STUDIO

1. Le borse di studio, il cui numero è fissato annualmente nel bando di concorso per ciascun corso di dottorato, vengono assegnate in base alla graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.

2. Le borse di studio hanno durata complessiva di tre anni e sono rinnovate, annualmente, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente. Tale verifica viene effettuata dal Collegio dei Docenti sulla base di quanto previsto al comma 8 dell'art. 6.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

3. La borsa di dottorato di ricerca non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.

4. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato nel territorio nazionale, anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.

5. L'importo delle borse di studio, che non deve essere inferiore a quello previsto con decreto ministeriale, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

6. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

7. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili.

8. In caso di mancata corresponsione di una rata questa verrà cumulata con le rate successive.

9. Per eventuali periodi di soggiorno all'estero, regolarmente autorizzati dal Coordinatore o dal Collegio dei Docenti, i dottorandi con e senza borsa hanno diritto ad un budget aggiuntivo in misura pari al 50% dell'importo della borsa di dottorato. I periodi di soggiorno all'estero non possono superare complessivamente i dodici mesi.

Tale periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.M. 226/2021.

10. Al termine del periodo di mobilità, o al termine di singoli periodi, comunque, non inferiori ad un mese, il Coordinatore attesta l'effettivo svolgimento delle attività all'estero e richiede al Rettore la liquidazione dell'importo spettante al Dottorando o alla Dottoranda.

Il budget aggiuntivo è coperto con fondi messi a disposizione dall'Ateneo, dai Dipartimenti interessati, da specifici bandi emanati a sostegno della mobilità o da soggetti finanziatori o cofinanziatori delle borse di dottorato.

11. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, in Italia e all'estero, a tutti i dottorandi, con e senza borsa, è assicurato un budget, in misura non inferiore al 10% dell'importo della borsa di dottorato, finanziato con le risorse dell'Ateneo. Tale budget può essere superiore al 10% nel limite delle risorse disponibili in bilancio.

12. Le borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. L'attribuzione di tali borse sarà effettuata secondo l'ordine della/e graduatoria/e di merito e i vincitori saranno tenuti a informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l'Ente finanziatore.

ART. 13 – TASSE E CONTRIBUTI

1. L'importo delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché le modalità di concessione degli esoneri, vengono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in base ai criteri e ai parametri di cui alla vigente normativa e vengono indicati nel bando di concorso. I vincitori di posto di Dottorato di ricerca non beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi a favore dell'Università (legge 232/2016 art.1, comma 262).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

2. In caso di rinuncia agli studi, il Dottorando non ha diritto in nessun caso alla restituzione dei contributi versati. Il Dottorando che rinuncia agli studi prima della scadenza del pagamento della seconda rata è esonerato dal versamento della stessa.

ART. 14 – AMMISSIONI IN SOPRANNUMERO

Possono essere ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato di ricerca coloro che, risultati idonei all'esame di ammissione, siano beneficiari di borse di studio assegnate dal Ministero degli affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza o titolari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita.

ART. 15 - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

1. Nell'ambito del diritto allo studio i dottorandi di ricerca sono studenti universitari iscritti ad un corso di formazione di terzo livello. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. Per ciascun dottorando, inoltre, è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

2. L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni, per l'intera durata del corso, per le sole attività che si riferiscono al corso di dottorato.

3. I dipendenti di pubbliche amministrazioni o dottorandi che diventino tali nel corso del loro ciclo di formazione possono rispettivamente essere iscritti al dottorato o completarlo, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti del dottorato.

Gli stessi possono chiedere il congedo per motivi di studio con o senza assegni.

Il congedo può essere concesso soltanto se iscritti per la prima volta a un corso di dottorato e comunque compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione.

Qualora il dipendente pubblico ammesso al posto di dottorato con borsa di studio o il dottorando titolare di borsa che acquisisca tale status durante il corso di studi non richiedano il congedo, o nel caso che il congedo non sia concesso dall'ente di appartenenza, gli stessi sono tenuti a rinunciare alla borsa di dottorato.

4. Fermo restando l'impegno esclusivo a tempo pieno del dottorando, è consentito l'esercizio di eventuali attività lavorative. Compete al Collegio dei Docenti autorizzare i dottorandi, previo parere favorevole del supervisore, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattica e ricerca) relative al corso.

Per i dottorandi fruitori di borsa di studio sono da ritenersi compatibili con il proficuo svolgimento delle attività formative le attività lavorative che comportano l'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Per attività lavorative di diversa natura, la valutazione di compatibilità deve essere effettuata avendo riguardo alla singola fattispecie. In entrambi i casi, l'autorizzazione può essere rilasciata entro i limiti di cui al successivo comma 6.

Per i dottorandi senza borsa il Collegio si limita a valutare l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

5. I titolari di posti non coperti da borsa di studio possono usufruire di borse di studio, su argomenti attinenti il tema del dottorato, finanziate ed erogate direttamente da enti pubblici o privati, qualora l'attività prevista per il conferimento della borsa sia compatibile con le attività programmate dal Collegio dei Docenti.

6. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla vigente normativa per quanto riguarda i dipendenti pubblici, il dottorando che abbia ottenuto una borsa di studio decade da tale beneficio nel caso in cui svolga una qualsiasi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

attività di lavoro (dipendente o autonomo, a tempo pieno o parziale) - regolata da una qualsivoglia tipologia di forma contrattuale - che lo impegni – su base annua - per una percentuale pari o superiore al 30% al carico di lavoro annuo standard per i dottorandi di ricerca. Ai fini del presente articolo vengono considerati anche le prestazioni assimilate a quelle di lavoro dipendente normati dall'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Il carico di lavoro annuo standard per un dottorando di ricerca è fissato in 8 ore al giorno per il numero medio di giorni lavorativi (lunedì-venerdì) dell'anno (fissato in 250 unità all'anno) diminuito di 30 unità intese come periodo di ferie e di altre tipologie di assenza (es. salute, motivi familiari, riposi parentali, ecc.). Conseguentemente, considerato che il carico di lavoro annuo standard è fissato in 1.760 ore, l'impegno in attività lavorative non potrà superare le 528 ore.

Il dottorando che abbia svolto un numero di ore di attività lavorative pari o superiori a 528 dovrà dichiararlo per iscritto non appena tale condizione si verifica.

Il superamento del predetto limite comporta la decadenza dal beneficio della borsa di studio relativamente all'anno di iscrizione in cui si è verificato.

A partire dall'anno accademico 2022/2023, decade inoltre dal beneficio della borsa di studio il dottorando che in un anno fiscale realizzi un reddito da lavoro superiore a € 16.000,00 annui lordi.

Nel caso in cui il reddito da attività lavorative superi il predetto importo il dottorando dovrà dichiararlo immediatamente per iscritto. Il superamento determina la decadenza dal beneficio della borsa di studio relativamente all'anno fiscale in cui si è verificato. Per i dottorandi del terzo anno, che terminano il corso di studi prima della fine dell'anno fiscale, il limite dei 16.000,00 € verrà calcolato relativamente ai mesi di frequenza del corso.

La decadenza dal beneficio della borsa obbliga alla restituzione dei ratei percepiti.

Il rilascio del titolo è subordinato alla completa restituzione di quanto dovuto.

7. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, possono svolgere limitata attività di didattica integrativa e/o attività di tutorato rivolta agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei Docenti, d'intesa con il Dipartimento interessato dell'Università dell'Aquila.

8. L'attività di cui sopra dovrà essere attinente all'area di afferenza del dottorando e potrà essere espletata previo nulla osta del Collegio dei Docenti.

9. Al dottorando per l'attività didattica integrativa potrà essere chiesto un impegno non superiore alle 40 ore per anno accademico.

10. L'attività didattica, sussidiaria o integrativa, potrà essere affidata ai dottorandi solo previo consenso degli stessi; essa non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.

11. L'attività didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

12. I dottorandi di area medica possono essere impiegati, a domanda, nelle attività clinico-assistenziali presso strutture pubbliche previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e delle amministrazioni competenti che ne definiscono la tipologia, la durata e il regolamento.

13. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere l'interruzione del corso per:

- a) malattia o infortunio per periodi pari o superiori ai trenta giorni;
- b) servizio militare o civile;
- c) frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti.

L'interruzione, inoltre, può essere concessa per gravi motivi personali documentati, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Docenti, e non può essere di durata superiore a sei mesi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

14. Può essere altresì ottenuta l'interruzione per maternità/gestazione, paternità, adozione o affidamento. Le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 sono applicabili solo ai dottorandi borsisti.

15. I dottorandi che usufruiscono di un periodo di interruzione hanno l'obbligo di recuperare l'intero periodo con conseguente slittamento della verifica per il passaggio d'anno e per il conseguimento finale del titolo.

16. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei Docenti proporrà con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando è obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.

17. Alla fine di ciascun anno gli iscritti al corso di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sulle eventuali pubblicazioni e sull'attività e le ricerche svolte nelle forme stabilite dal Collegio dei Docenti.

18. Il Dottorando prende atto e accetta che le informazioni, le conoscenze e i materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che gli verranno messi a disposizione dal relatore e/o dal gruppo di ricerca per lo svolgimento del lavoro di tesi/prova finale, possono rientrare nell'ambito di applicazione della normativa sulla proprietà industriale (D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modificazioni) e/o della protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Legge n. 633 del 22/04/1941 e successive modifiche), o essere oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale, o possono rientrare nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati che hanno posto a priori particolari vincoli alla divulgazione dei risultati per motivi di segretezza. Si impegna quindi a mantenere la riservatezza sulle informazioni, conoscenze e materiali di cui sopra, evitando di divulgarli a soggetti diversi da quelli che glieli hanno forniti; a utilizzarli, in accordo con il relatore, ai soli fini dell'elaborazione della tesi/prova finale; a non compiere atti che possano essere di pregiudizio all'utilizzazione economica degli stessi da parte dei legittimi proprietari.

La titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei dottorandi e delle dottorande è regolata in coerenza con il Regolamento d'Ateneo relativo alla proprietà industriale e intellettuale e sulla base di quanto disposto dalle convenzioni sottoscritte dall'Ateneo.

ART. 16 – INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'Università dell'Aquila promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei dottorati e scuole di dottorato. A tal fine promuove e stipula, con altre università e/o Enti di ricerca stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare lo svolgimento di tesi in co-tutela, l'istituzione di dottorati, scuole di dottorato internazionali, l'internazionalizzazione di dottorati esistenti, l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi/multipli e il conseguimento del titolo di "Dottore Europeo" e di "Dottore Internazionale".

ART. 17 – DOTTORATI DI RICERCA IN CO-TUTELA

1. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità con quanto segue:

- l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
- l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
- ciascuna Università fornisce al proprio dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- la nomina di due relatori di tesi, uno per l'Università dell'Aquila, l'altro per l'Università partecipante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
- il dottorando svolge la propria attività di studi e di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti, ma non inferiori a 6 mesi;
- l'esame finale consiste nella discussione della tesi presso una delle due Istituzioni partner;
- la Commissione giudicatrice è composta da almeno cinque membri, tra cui i due relatori di tesi, la cui partecipazione alla stessa è disciplinata dalle singole convenzioni. La Commissione è designata da entrambe le Istituzioni in conformità ai propri regolamenti ed è nominata dall'Istituzione di prima iscrizione del dottorando. Della nomina viene data comunicazione scritta all'altra Parte;
- la protezione dell'oggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetta alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;
- gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando sono a carico della sede di appartenenza.

2. La co-tutela di tesi di dottorato è, di norma, attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso. Il collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici.

3. Il Collegio dei docenti procederà annualmente alla valutazione dell'attività svolta dai dottorandi in co-tutela ai fini dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale al termine del corso.

4. Il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di"

ART. 18 – CERTIFICAZIONE DI DOTTORATO EUROPEO

Il "Dottorato Europeo" è una certificazione attestante che il titolo di Dottore di Ricerca è stato conseguito nel rispetto delle condizioni definite dalla European University Association.

Tale certificazione, rilasciata sotto la responsabilità di ciascuna istituzione, non costituisce un titolo accademico a valore sovra-nazionale, ma è aggiunta al titolo di Dottore di Ricerca ed al suo valore nazionale. La certificazione di Dottorato Europeo può essere rilasciata nel caso siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la discussione della tesi finale è preceduta dalla presentazione di due giudizi positivi concernenti la tesi stessa da parte di almeno due valutatori in possesso di elevata qualificazione, provenienti da istituzioni di due paesi europei diversi da quello in cui viene discussa. Almeno un valutatore deve essere docente universitario;
- b. almeno un membro della commissione d'esame deve appartenere ad una istituzione accademica o di ricerca di un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
- c. l'esame finale dovrà essere effettuato in una lingua ufficiale europea diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
- d. parte della ricerca presentata nella tesi deve essere eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso da quello del dottorando e da quello in cui ha sede il dottorato.

Nel caso in cui una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) c) e d) si siano verificate in un Paese al di fuori del continente europeo, il dottorando potrà richiedere la certificazione di International Doctorate.

Al termine del corso, in fase di ammissione all'esame finale, i dottorandi interessati al rilascio della certificazione aggiuntiva dovranno presentare domanda al Collegio dei docenti che, tenuto conto delle condizioni richieste per il rilascio, esprime il proprio parere.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

I dottorandi che avranno ottenuto il parere positivo del Collegio dei Docenti dovranno darne comunicazione al competente Settore dell'Ateneo.

La proposta di riconoscimento del Dottorato Europeo o dell'International Doctorate è formulata dalla Commissione giudicatrice in occasione dell'esame finale.

Il Rettore dispone con proprio Decreto il riconoscimento del Dottorato Europeo o dell'*International Doctorate* ed il rilascio della relativa certificazione. Tale certificazione sarà allegata alla Pergamena di Dottorato. Inoltre, sulla pergamena dei dottori che hanno ottenuto il riconoscimento del Dottorato europeo, verrà inserito, quale marchio distintivo, il logo dell'Unione Europea qualora le condizioni siano soddisfatte nell'ambito della stessa.

ART. 19 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE O DI DOTTORESSA DI RICERCA

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” ovvero “Ph.D.”, viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. Il Collegio dei Docenti, dal 15 dell'ultimo mese del terzo anno di corso fino al 15 del mese successivo, esamina le attività svolte nel corso di dottorato, per valutare l'ammissione all'esame finale. Per ogni tesi di dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti individua almeno due valutatori in possesso di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. Almeno un valutatore deve essere docente universitario.

3. I dottorandi, successivamente alla delibera del Collegio dei Docenti con la quale sono stati ammessi all'esame finale, dovranno presentare, entro il mese successivo al termine del corso, la domanda online all'indirizzo segreteriavirtuale.univaq.it (ESSE3).

4. La tesi è redatta in lingua italiana o in inglese ed è corredata da una sintesi in lingua inglese. La tesi può essere redatta anche in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

5. Entro due mesi dal termine del corso il Collegio dei Docenti esprime il proprio parere sulle tesi presentate dai dottorandi ammessi all'esame finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Coordinatore del corso.

6. Il Coordinatore e/o il docente referente per ciascun curriculum, entro 15 giorni dalla delibera del Collegio dei Docenti relativa al parere sulle tesi, invia le stesse e la relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso di dottorato di ricerca e sulle eventuali pubblicazioni ai valutatori, che dovranno far pervenire un giudizio analitico scritto e la proposta di ammissione alla discussione pubblica di norma entro 30 giorni. Qualora i valutatori ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni possono proporre, nel termine di cui sopra, il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi.

7. I candidati che sono stati ammessi alla discussione pubblica, successivamente alla comunicazione da parte dell'ufficio competente dei nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice e della data stabilita per lo svolgimento dell'esame finale, e comunque almeno 15 giorni prima dell'appello, dovranno:

- caricare la tesi online all'indirizzo segreteriavirtuale.univaq.it (ESSE3);
- inviare a ciascun commissario copia della tesi finale, firmata dal docente supervisore, dalle esperte o esperti co-supervisori, dal candidato o candidata e dal Coordinatore o Coordinatrice, corredata dalla relazione sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni.

8. I candidati per i quali i valutatori hanno richiesto il rinvio saranno avvisati dal Coordinatore e/o dal docente referente per ciascun curriculum della necessità di apportare integrazioni e/o correzioni e della nuova scadenza per la presentazione della tesi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

9. Il Coordinatore e/o il docente referente per ciascun curriculum invia la tesi integrata e/o corretta ai medesimi valutatori che dovranno esprimere un nuovo parere scritto tenuto conto delle correzioni e/o integrazioni eventualmente apportate. Acquisito il parere dei valutatori la tesi è comunque ammessa alla discussione pubblica.

10. Acquisiti i due nuovi pareri, i dottorandi e le dottorande presenteranno la tesi secondo le modalità indicate al punto 7.

11. I dottorandi possono chiedere il differimento del termine per la presentazione della tesi nei seguenti casi:

- a) Malattia o infortunio: occorre idonea documentazione medica relativa anche alla sua durata;
- b) Maternità/gestazione, paternità, adozione o affidamento.

Il differimento del termine per la presentazione della tesi, inoltre, può essere concesso per gravi motivi personali documentati, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Docenti.

Il differimento del termine per la presentazione della tesi, per qualsiasi motivazione concesso, non può essere di durata superiore a un anno accademico e non comporta ulteriori oneri finanziari.

12. I nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, e il diario della prova d'esame saranno comunicati per e-mail ai candidati e alle candidate con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla prova.

13. Qualora il candidato non possa, per malattia, maternità, caso fortuito o forza maggiore, sostenere l'esame finale nella data fissata, l'assenza viene considerata giustificata a fronte di idonea documentazione.

In tali casi il candidato interessato potrà chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.

Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la discussione della tesi, nomina apposita commissione con le modalità di cui all'art. 20 oppure ammette lo stesso alle successive sessioni d'esame.

Il candidato che non sostenga l'esame finale entro un anno dalla presentazione della tesi si considera di norma decaduto.

14. Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio scritto collegiale.

La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

15. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, una copia della stessa è depositata, in formato elettronico nella banca dati ministeriale.

Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

I candidati interessati dovranno, pertanto, all'atto del caricamento della tesi sulla segreteria virtuale, selezionare una delle voci relative all'embargo.

16. Dopo la chiusura della carriera da parte della segreteria dottorati, la tesi viene recuperata tramite una procedura di harvesting dalla Biblioteca Nazionale di Firenze e dalla Biblioteca Nazionale di Roma per la conservazione.

17. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi saranno certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

ART. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESAME FINALE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

1. La Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca è designata dal Collegio dei docenti entro 30 giorni dalla ricezione dei giudizi dei valutatori e nominata dal Rettore, con proprio decreto, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere.

2. La Commissione è composta da tre o cinque membri, scelti tra i professori e i ricercatori universitari, italiani o stranieri, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi, con esclusione dei valutatori delle tesi.

Un solo componente della commissione può essere docente in servizio presso l'Università dell'Aquila. I rimanenti devono appartenere ad altre università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. Almeno un membro deve essere professore di prima o seconda fascia.

Per i corsi di Dottorato di Ricerca costituiti in forma associata, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non più di un terzo può appartenere ai soggetti partecipanti, fermo restando che la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

Ciascuna commissione può restare in carica per l'intero anno accademico, avendo competenza su tutti i candidati che completano il proprio ciclo di studio in quel periodo.

3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere o di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi.

4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

5. Ai fini della nomina della commissione il Collegio dei docenti propone i nominativi di almeno sei docenti, di cui tre effettivi e tre supplenti, nel rispetto della composizione della Commissione di cui al precedente comma 2.

6. Il Collegio dei Docenti può chiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici per la valutazione dei dottorandi che hanno sviluppato l'attività di ricerca in settori scientifico disciplinari fortemente differenziati.

7. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere adeguatamente motivate.

8. I lavori della commissione possono essere articolati in più sessioni d'esame, secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti.

La data d'esame può essere stabilita dal Collegio dei Docenti all'atto della designazione della Commissione, o dalla Commissione medesima entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della nomina.

La commissione comunicherà data, ora e luogo dell'esame finale al Settore competente almeno 30 giorni prima della data d'esame. Gli esami si svolgono in presenza presso le sedi dipartimentali dell'Università dell'Aquila o in modalità telematica.

I lavori della commissione devono essere completati improrogabilmente entro 6 mesi dalla nomina della stessa con la consegna degli atti.

Decorso tale termine senza che la Commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e, con la medesima procedura, il Rettore nomina una nuova Commissione con esclusione dei componenti decaduti. Per la conclusione dei lavori alla nuova Commissione sono assegnati due mesi dalla comunicazione di nomina.

ART. 21 – NORME FINALI

L'art. 12, comma 11, si applica alle dottorande e ai dottorandi iscritti ai cicli attivi al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento soltanto per il secondo e terzo anno di corso.

L'art. 19, comma 17, non si applica alle dottorande e ai dottorandi iscritti ai cicli attivi al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.